



# COMUNE DI ENDINE GAIANO

PROVINCIA DI BERGAMO

Sede: via Francesco Nullo Tel. (035) 825005 Partita IVA 670550169 - C.A.P. 24060

Endine Gaiano, 21.07.2021

## FAQ del 21.07.2021 - QUESITI RICEVUTI E RELATIVE RISPOSTA.

- **QUESITO DELLO 07/07/2021 – QUESITO RELATIVO ALL’ ART. 3. DELL’AVVISO PUBBLICO - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE.** Il testo dell’avviso cita: “Sono ammessi alla selezione – a pena di esclusione - le associazioni piscatorie dilettantistiche qualificate riconosciute ufficialmente da Regione Lombardia [...] Qualora il Concessionario si presenti in forma associata-aggregata, dovrà essere formalizzato il mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario su cui ricadono i connessi obblighi ed oneri per l’intera durata della concessione. [...]”. Con il presente quesito si richiede specifica in merito alla natura dei soggetti partecipanti ad una eventuale Associazione Temporanea di Scopo (ATS) o Consorzio. Risulta ammissibile, ai fini del presente Avviso includere nella costituenda Associazione-Aggregazione delle Associazioni a carattere locale e/o Regionale/Nazionale non aventi la Qualificazione Regionale ai sensi della normativa vigente? Risulta chiaro che, in ogni caso, il Soggetto Capofila dovrà avere tale qualifica, pena l’inammissibilità.

RISPOSTA – E’ da ritenersi corretta l’interpretazione data nel quesito dall’Operatore Economico. In una eventuale Associazione Temporanea di Scopo (ATS) o Consorzio possono partecipare soggetti plurimi purché il capofila sia associazione riconosciuta ufficialmente da Regione Lombardia.

- **QUESITO DELLO 07/07/2021 – QUESITO RELATIVO ALL’ART. 4. DELL’AVVISO PUBBLICO - TERMINI DELLA PROCEDURA.** L’art. 4 indica i tempi e le modalità di presentazione della candidatura, identificando anche i contenuti in termini documentali. Non viene però definito, sebbene successivamente citato (rif. “[...] e procederà alla constatazione della presenza nei plichi delle buste come sopra specificato [...]”, come distribuire gli stessi nelle relative buste/plichi. Il testo dell’avviso cita infatti: “[...] La candidatura dovrà essere presentata formalizzando i seguenti documenti: - domanda di partecipazione con anche autocertificazione del rispetto integrale dei contenuti del presente disciplinare ed autocertificazione di tutti i requisiti di partecipazione dichiarati con particolare riferimento al titolo di riconoscimento del partecipante quale associazione piscatoria dilettantistica qualificata e riconosciuta ufficialmente da Regione Lombardia; - copia del presente disciplinare sottoscritto in ogni sua pagina in segno di accettazione; - dossier tecnico di candidatura che illustri nel dettaglio i contenuti richiesti dal disciplinare/capitolato con l’organizzazione e la proposta di gestione coerentemente con i requisiti minimi richiesti anche con eventuali proposte migliorative/integrative che saranno oggetto di valutazione in caso di istanze concorrenti; il dossier dovrà essere

**diviso in capitoli coerentemente con i criteri di valutazione stabiliti nel Capitolato tecnico allegato onde facilitare il lavoro di confronto e valutazione della commissione. [...]”.** Non risulta quindi chiaro come dividere le documentazioni in eventuali buste distinte all'interno del plico, né come nominare le eventuali buste in modo da poterle distinguere. Non è altresì chiaro come realizzare il plico, con le relative buste, ai fini dell'invio a mezzo PEC, identificato quale uno dei modi di partecipazione ammessi. Si chiede quindi esplicitazione in merito a tale procedura, di fondamentale importanza, ai fini dell'ammissibilità a giudizio della candidatura.

RISPOSTA – Non essendo prevista per la procedura di selezione una fase “economica” è indifferente come la documentazione venga composta e/o suddivisa in buste. Fatti salvi i documenti minimi richiesti, gli stessi possono essere presentati anche in una busta/plico unico. Purché i 3 elementi richiesti (domanda, disciplinare, dossier tecnico) siano facilmente individuabili. Ai fini del bando tutti i documenti presentati da un Operatore Economico sono da intendersi in busta unica indipendentemente dalla loro forma di raccoglimento.

- **QUESITO DELLO 07/07/2021 – QUESITO RELATIVO ALL'ART. 4. DELL'AVVISO PUBBLICO - TERMINI DELLA PROCEDURA.** Sempre nell'Art. 4, l'Avviso cita: “[...] Qualora l'aggiudicatario, nel termine di 15 giorni (o altro termine assegnato) dalla data indicata nel suddetto invito, non ottemperi a quanto sopra richiesto, o non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno appositamente stabilito, il Comune di Endine Gaiano revocherà l'aggiudicazione per inadempimento, incamererà la garanzia provvisoria (cauzione/fideiussione) ed aggiudicherà la concessione al secondo concorrente in graduatoria. [...]”. Non si è trovato però nel testo del bando un riferimento ad una cauzione provvisoria da versare ai fini della candidatura alla procedura. Si chiede quindi se tale citazione è frutto di un refuso, o se la stessa faccia riferimento alla Garanzia prevista all'art. 5, che però, a nostra interpretazione, sembrerebbe riferirsi ad una garanzia da dover stipulare solo a seguito dell'aggiudicazione della Concessione.

RISPOSTA – Si concorda con l'interpretazione del quesito. La citazione relativa alla cauzione provvisoria è un refuso. L'amministrazione procedente ha ritenuto non necessario richiedere una cauzione provvisoria che pertanto non è dovuta per partecipare al bando. La frase “Qualora l'aggiudicatario, nel termine di 15 giorni (o altro termine assegnato) dalla data indicata [OMISSIS] è invece correttamente riferita alla frase “Concluse in tal senso le operazioni di gara ed approvato il relativo verbale, il Comune di Endine Gaiano inviterà l'aggiudicatario a produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta e quella necessaria ai fini della stipula del contratto”. Per questa clausola si conferma la validità già correttamente esplicitata nel bando.

- **QUESITO DELLO 07/07/2021 – QUESITO RELATIVO ALL'ART 5. DEL CAPITOLATO TECNICO DI GARA - ATTIVITÀ MINIME OBBLIGATORIE – PUNTO 7. ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE ED ALTRO.** Dalla lettura del testo pubblicato, sembra che l'argomento trattato sia in realtà ancora riferito al punto precedente (6. Organizzazione delle gare e manifestazioni di pesca), non dando nessuna indicazione specifica in merito all'argomento del titolo. Si chiede quindi di verificare il punto indicato e, in caso di necessità di correzione/implementazione, di provvedere alla ripubblicazione del bando ed alla proroga dei termini di presentazione per poter provvedere alle dovute integrazioni del dossier tecnico secondo quanto effettivamente richiesto dal bando.

RISPOSTA – Per un refuso di pubblicazione il citato punto 7 dell'articolo 5 del capitolato tecnico di gara del bando contiene contenuti identici a quelli del punto 6. Si confermano i contenuti del bando per il punto 6 mentre per il punto 7 l'intero testo del capitolato tecnico di

gara - così come approvato con Determina n° 85/2021 del 23/06/2021 - è sostituito dal seguente ovvero originario:

“7. Attività di divulgazione e altro.

*Il Concessionario provvede a dare ampia diffusione al regolamento di pesca e a fornire ogni informazione opportuna, sia attraverso sistemi tradizionali che con la modalità informatiche quali la attivazione di un sito web, di cui curerà la gestione e l'aggiornamento costante. Il Concessionario si impegna inoltre ad informare i pescatori che hanno accesso alle acque in gestione in merito ai comportamenti da adottare per garantire il rispetto della fauna ittica e dell'ambiente acquatico.*

*È facoltà del Concessionario promuovere e organizzare eventuali corsi di avviamento alla pratica della pesca dilettantistica. E' auspicabile inoltre che il Concessionario organizzi attività didattiche, mostre, visite guidate con accompagnatori, osservazioni, eventi a propria cura e spese atti a favorire la promozione dell'attività, del territorio e lo sviluppo di un turismo sportivo.*

*Il Concessionario potrà formulare proposte di modifica alle disposizioni che disciplinano l'esercizio della pesca nelle acque in gestione, ai fini della loro valutazione al competente ufficio Pesca della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia, UTR Bergamo.*

*Nella relazione annuale di rendicontazione il concessionario darà conto sinteticamente di tutte le attività svolte in questi ambiti.”*

In relazione alla necessità di chiarimento di cui ai paragrafi precedenti è concessa una proroga dei tempi di partecipazione al bando pari a tanti giorni quanti sono quelli intercorsi tra la richiesta di chiarimento e la pubblicazione delle risposte. E' quindi da intendersi stabilita la nuova data di presentazione delle candidature entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17.08.2021

**QUESITO DELLO 07/07/2021 – QUESITO RELATIVO ALL'ART 6. DEL CAPITOLATO TECNICO DI GARA – DOTAZIONE TECNICA E ORGANIZZATIVA MINIMA. Il testo cita: “[...] un esperto in materia ittica, in possesso di laurea in Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Veterinaria o titoli equipollenti, con esperienza almeno quinquennale nella gestione dei popolamenti ittici selvatici. [...]”.** Preme sottolineare che, tra le classi di laurea aventi competenza nella gestione faunistica (tra cui l'ittiofauna), dell'ambiente e dell'acquacoltura, risulta mancante la classe di Laurea in Scienze Agrarie ed equipollenti, venendo quindi erroneamente esclusa una categoria professionale competente per materia. Si chiede che la stessa venga integrata in quelle previste dal testo del Bando. L'art. 68 del codice Appalti DLGS 50/2016 chiarisce, al fine della massima partecipazione ed al fine della più ampia concorrenza, che non possano essere indicati in via esclusiva soggetti con univoca identificazione ovvero soggetti che precludano la più ampia partecipazione alla fornitura in appalto intimando quindi alle Stazioni Appaltanti di ricomprendere requisiti equivalenti ovvero con equivalenti caratteristiche di formazione accademica, professionali, tecniche, funzionali. Urge peraltro sottolineare che anche la stessa Regione Lombardia, all'interno dei recenti bandi di concessione dei bacini di Pesca Provinciali/Regionali, ricomprenda tutte le qualifiche riferiti alle classi di Laurea, compresa la Laurea in Scienze Agrarie ed equipollenti.

RISPOSTA – Il capitolato tecnico di gara cita testualmente “un esperto in materia ittica, in possesso di laurea in Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Veterinaria o titoli equipollenti”. Pertanto la Laurea in Scienze Agrarie citata dall'Operatore Economico non è esclusa dal capitolato essendo essa certamente rientrando tra quelle comprese tra i “titoli equipollenti”.

- **QUESITO DELLO 07/07/2021 – QUESITO RELATIVO AL CAPITOLATO TECNICO DI GARA - ALLEGATO 1 – PUNTO 2 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RAPPRESENTATIVITA' DEL CONCORRENTE.** Si chiede precisazione in merito alla parametrizzazione del punteggio integrativo (fino a 10 punti) per il numero di Associati. Si chiede se, a far volume e punteggio, risulteranno i soli Associati delle Associazioni con

**Qualificazione Regionale, o se, in caso di Associazione-Aggregazione che comprenda anche Associazioni non Qualificate ai sensi della vigente Normativa Regionale, siano conteggiabili anche essi. Se è vero che dal punto di vista Amministrativo la qualifica Regionale rappresenta una “garanzia” in termine di requisiti e quindi la possibile qualifica Regionale possa essere un requisito imprescindibile alla partecipazione, risulta invece altresì importante e qualificante (quindi oggetto di valutazione e parametrizzazione del punteggio) ai fini della massima rappresentanza territoriale, premiare l’aggregazione e l’inclusione delle minori Associazioni che hanno sempre operato sul territorio del Lago d’Endine.**

RISPOSTA – Non si concorda con l’interpretazione data d’Operatore Economico. Si conferma che il numero di associati oggetto di valutazione nella specifica sezione citata (allegato 1 del capitolato tecnico di gara – punto 2) sia esclusivamente quello dei soli Associati delle Associazioni con Qualificazione Regionale. Peraltro l’eventuale elemento qualificante di ulteriori associati - sebbene non di associazioni qualificate - potrà essere fatto valere al punto 1 dell’allegato citato e pertanto in questo specifico contesto di cui al punto 2 non è da considerarsi migliorativo dell’oggettiva valutazione che tende a premiare uno specifico requisito. La scelta è peraltro anche legata alle eventuali necessità di verifica delle dichiarazioni avvalendosi di dati di origine certa e riconosciuta.

- **QUESITO DELLO 07/07/2021 – QUESITO RELATIVO AL CAPITOLATO TECNICO DI GARA – ALLEGATO 1 - PUNTO 5 – ATTIVITA’ DIDATTICHE, SPORTIVE, DIVULGATIVE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO. Il primo punto di detto capitolo cita: “[...] organizzazione e promozione corsi di avviamento alla pesca sportiva (max 5 punti) [...]”. Si chiede riscontro se con il termine sportiva si intenda in senso allargato tutta la pesca dilettantistica, o in senso stretto la sola pesca di natura sportiva e, quindi, agonistica. Il dubbio sorge, in funzione del punto successivo che prevede l’organizzazione di manifestazioni sportive sia a carattere agonistico che ludico. Appare utile ricordare che Regione Lombardia nella “Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (TITOLO IX Disposizioni sull’incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull’esercizio della pesca nelle acque della Regione)” utilizza il termine ... pescatori dilettanti ricreativi o professionisti ... non indicando il termine sportiva ne agonistica.**

RISPOSTA - Si concorda con l’interpretazione del quesito. Si precisa quindi che affiancata alla dicitura pesca “sportiva” possa essere fatta valere anche la dicitura pesca “ricreativa” e comunque in generale tutte le attività di pesca. Tutte le diciture infatti concorrono all’obiettivo auspicato: ovvero quello di avvicinare al mondo della pesca – in tutte le forme praticabili – quanti più soggetti possibili.

- **QUESITO DELLO 07/07/2021 - INCUBATOIO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE ENDINE. In riferimento agli atti amministrativi pluriennali inerenti l’Incubatoio ittico nel Comune di Endine, al fine di valutare possibili sinergie ed integrazioni con ASD Pescatori Endinese (titolare della gestione) ed al fine di concorrere a creare valore sul territorio dei comuni limitrofi al lago di Endine, chiediamo copia degli atti pubblici di assegnazione gestione ed il resoconto annuale della gestione in termine di produzione dell’incubatoio (registri carico e scarico materiale ittico), nonché delle attività di semina di materiale ittico prodotto dallo stesso incubatoio con indicazione di quantità, specie, origine delle uova, produzione avannotti e luogo di semina ed eventuali registri e dati che si riferiscono alle produzioni annue con particolare riferimento agli anni 2018, 2019, 2020. Vi sottolineiamo che la richiesta di queste informazioni è funzionale alla**

**partecipazione del Bando in oggetto relativo alle gestione delle attività di pesca sul Lago di Endine, in quanto l'incubatoio di Endine può essere oggetto di accordi di collaborazione, riducendo notevolmente i costi diretti ed indiretti alla gestione e produzione di materiale ittico e quindi parte integrante di agevolazioni contrattuali riversate sul territorio e su tutti i pescatori che usufruiranno delle acque del lago di Endine per praticare la pesca sportiva.**

RISPOSTA – Non si concorda con l'interpretazione dell'Operatore Economico. Non si rileva vincolante e funzionale alla partecipazione del bando avere accesso alle informazioni citate. In primo luogo perché il bando non è basato su fattori economici ma solo tecnici. In secondo luogo perché il bando non fissa vincoli di tipo economico sulla possibilità di introitare canoni dalla gestione oggetto di concessione. A tal proposito si rileva che nel capitolato tecnico di gara all'articolo 7 è citato "Il Concessionario ha diritto di richiedere a tutti coloro che praticano la pesca nelle acque in concessione il versamento di un permesso di pesca e/o di una quota associativa". Non sono posti vincoli ed elementi di valutazione quantitativa su questo aspetto e pertanto è da ritenersi infondata l'interpretazione dell'Operatore Economico. Sebbene sia auspicabile la fattiva collaborazione tra soggetti territorialmente impegnati nelle medesime sfere associative, ai fini del bando non rileva fondatezza il riscontro delle attività passate condotte nel locale impianto ittiogenico. Del resto nulla vieta agli Operatori Economici, già in questa sede, di trovare accordi, sodalizi, coordinamento con la struttura citata se lo ritengono strategico. Né le informazioni produttive possono migliorare o peggiorare tale possibilità.

- **QUESITO DELLO 07/07/2021 - RICHIESTA DI PROROGA DI 30 GG TERMINI DI PARTECIPAZIONE.** Con la presente l'Operatore Economico, in funzione delle note di chiarimento e note di riscontro espresse precedentemente, chiede cortesemente una formale revisione del Bando di "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE ACQUE AI FINI PISCATORI ED AFFINI DEL LAGO DI ENDINE - Comuni di Endine Gaiano (capofila), Ranzanico, Spinone al Lago, Monasterolo del Castello". Inoltre, proprio in funzione delle carenze e discrepanze evidenziate nella documentazione del bando in oggetto, e quindi alla luce dell'impossibilità di produrre adeguata documentazione riferita ad un progetto tecnico ed organizzativo esaustivo ed in particolare produrre un documento suddiviso correttamente in funzione delle attività premianti che soddisfi i requisiti di gara richiesta per la partecipazione, l'Operatore Economico chiede proroga dei termini di partecipazione prevedendo 30 gg dalla data di emissione della revisione del bando ovvero 30 giorni dalla data di comunicazione di formale risposta in merito alla presente richiesta di chiarimenti.

RISPOSTA – In relazioni a quesiti posti dall'Operatore Economico si rileva che solo quello relativo al capitolato tecnico di gara, articolo 5, punto 7 "Attività di divulgazione e altro" ha rappresentato un chiarimento di sostanza rispetto agli obiettivi del bando. Sebbene tale refuso non avrebbe messo in condizione di vantaggio nessun Operatore Economico (il testo pubblicato era il medesimo per tutti) si concorda che riportare gli obiettivi di questo punto al testo originario licenziato dall'approvazione dell'Amministrazione Comunale sia in direzione dell'interesse dell'Ente procedente. Si ritiene congruo fissare pertanto una proroga dei tempi di partecipazione al bando pari almeno a tanti giorni quanti sono quelli intercorsi tra la richiesta di chiarimento e la pubblicazione delle risposte. La richiesta di chiarimento è pervenuta in data 08/07/2021; la pubblicazione dei chiarimenti e l'inoltro formale degli stessi all'Operatore Economico richiedente è del 21/07/2021 ovvero trascorsi 13 giorni naturali e consecutivi. E' quindi da intendersi stabilita la nuova data di presentazione delle candidature (prorogata di 15 giorni rispetto alla scadenza originari dello 02/08/2021) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17/08/2021.